

NOTIZIARIO N. 43 - 16 OTTOBRE 2020

AFFARI GENERALI

- ◆ Il Governo Britannico ha pubblicato un aggiornamento del modello operativo di confine GB-UE. pag. 3
- ◆ Agenzia delle Entrate: nuovo modello di accoglienza su appuntamento e orari di apertura al pubblico degli uffici di Ravenna, Faenza e Lugo. pag. 4
- ◆ Camera di Commercio: ravvedimento operoso per il recupero del Diritto Annuale 2020. pag. 31
- ◆ «Decreto agosto»: testo del d.l. n. 104/2020 coordinato con la legge di conversione 13/10/20, n. 126. pag. 32

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Covid-19, D.P.C.M. 13 ottobre 2020. pag. 33

CREDITO E FINANZA



WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

Ciclo di incontri

SETTIMO APPUNTAMENTO

La finanza al servizio delle imprese.

I numeri come strumenti finanziari.

Mercoledì 21 ottobre 2020 – ore 17.00

Intervengono:

Hella S. Colleoni Zanetti – Confimi Industria Piemonte

Luisa Santopietro – Dottore Commercialista



pag. 35

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Quarantena e sua equiparazione alla malattia: “indicazioni operative e chiarimenti” INPS per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale. pag. 36
- ◆ «Decreto Flussi 2020» e quote d’ingresso in Italia di lavoratori non comunitari e termini d’invio delle relative istanze: disposizioni ministeriali “attuative”. pag. 40
- ◆ Previdenza complementare: da ottobre 2020, il (soppresso) fondo residuale “Fondinps” è sostituito dal fondo “Cometa”. pag. 65
- ◆ Domande degli ammortizzatori sociali collegati all’emergenza Covid-19 e trasmissione dei dati necessari per il loro pagamento/saldo: “precisazioni” INPS sul differimento al 31 ottobre 2020 dei termini per l’invio. pag. 72
- ◆ «Decreto agosto»: la legge di conversione (n. 126 del 13/10/20) consente all’utilizzatore, fino al 31 dicembre 2021, l’impiego del lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione per oltre 24 mesi, anche non continuativi. pag. 76
- ◆ «Decreto agosto»: confermate, in occasione della sua conversione in legge (n. 126/2020), le disposizioni in materia di lavoro. pag. 77
- ◆ «Decreto agosto»: soppressa, in occasione della sua conversione in legge, la facoltà per il datore di lavoro di revocare “in ogni tempo” i licenziamenti intimati nel 2020 per giustificato motivo oggettivo. pag. 78

IL GOVERNO BRITANNICO HA PUBBLICATO UN AGGIORNAMENTO DEL MODELLO OPERATIVO DI CONFINE GB-UE

Lo scorso 8 ottobre il Governo britannico ha pubblicato un aggiornamento del modello operativo di confine GB-UE.

Le linee guida aggiornate forniscono ulteriori dettagli per le imprese e i passeggeri su come opererà il confine GB-UE dopo la fine del periodo di transizione.

Cambiamenti da luglio 2020

Il 13 luglio 2020 è stata pubblicata la prima edizione del Border Operating Model, vale a dire il modello di base che tutti gli importatori e gli esportatori britannici dovranno seguire **a partire da gennaio 2021**.

L'8 ottobre u.s. il Governo britannico ne ha rilasciato **una seconda edizione** (<http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2020/10/BordersOpModel.pdf>) ancora più dettagliata e recante elementi aggiuntivi.

Le modifiche chiave e gli elementi di novità, sebbene rivolti agli operatori inglesi, hanno ripercussioni sulle procedure da seguire da parte europea.

Nello specifico riguardano:

- dettagli dei nuovi requisiti infrastrutturali, comprese le indicazioni sui posti di controllo;
- l'annuncio che i passaporti saranno richiesti per l'ingresso nel Regno Unito a partire dall'ottobre 2021 poiché il Governo abolirà gradualmente l'uso delle carte d'identità nazionali dell'UE, dello SEE e della Svizzera;
- aggiornamenti in una serie di settori della politica agroalimentare e ambientale tra cui pesce, sostanze chimiche, gas fluorurati ad effetto serra e sostanze che riducono lo strato di ozono, piante e prodotti vegetali prioritari;
- ulteriori dettagli sulle possibilità di differire il completamento delle dichiarazioni doganali e sulle procedure di sdoganamento semplificate tra cui la dichiarazione tramite iscrizione delle merci nelle scritture contabili dell'importatore, senza l'obbligo di presentare le merci in dogana, nota come Eidr (Entry In Declarant's records);
- maggiori dettagli sull'approccio alle passività per gli intermediari; responsabilità solidale degli intermediari;
- informazioni su cosa significa "storia di scarsa conformità";
- chiarezza su garanzie e requisiti DDA;
- riduzione del set di regole richieste per le importazioni di ingenti volumi;
- ulteriore chiarezza sul livello dei controlli che si applicano alle merci soggette a requisiti sanitari e controlli fitosanitari nel luglio 2021;
- il servizio "Verifica che un camion sia pronto per attraversare il confine" (precedentemente denominato Smart Freight);
- conferma che un permesso di accesso nel Kent sarà obbligatorio per i mezzi pesanti che utilizzano i brevi attraversamenti del canale dello stretto nel Kent;
- una serie di nuovi allegati, comprese le politiche per i passeggeri, i requisiti per settore aereo, ferroviario ed energetico.

Per ulteriori informazioni e aziende possono indirizzare i quesiti a: brexit@ice.it

**AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVO MODELLO DI ACCOGLIENZA SU APPUNTAMENTO E ORARI
DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI RAVENNA, FAENZA E LUGO**

Con l'acclusa comunicazione, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna ha reso noto il *“Nuovo modello di accoglienza su appuntamento presso gli uffici dell’Agenzia”*, adottato dal 15 ottobre 2020.

Ancorché il canale di comunicazione privilegiato resterà quello on-line, il nuovo modello di accoglienza, illustrato nei documenti allegati predisposti dall'Amministrazione finanziaria, consentirà sia l'erogazione dei *“servizi con più efficienza”*, sia, per i contribuenti, di *“recarsi in Agenzia - solo previo appuntamento fissato con le modalità ivi descritte - in assoluta sicurezza all'orario stabilito, senza attese, code o assembramenti”*.

Per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico:

- dal 15 ottobre 2020, l'Ufficio Territoriale di Ravenna osserverà quello - nuovo - di seguito indicato: dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 12:45;
- l'Ufficio Territoriale di Faenza e lo Sportello di Lugo continueranno a osservare i consueti orari, ossia: il martedì e giovedì, dalle ore 8:45 alle 12:45, per l'U.T. di Faenza; il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8:45 alle 12:45, per lo Sportello di Lugo.

Ravenna, 13 Ottobre 2020

Agli Ordini e Collegi Professionali
Alle Associazioni di categoria
Ai Centri di assistenza fiscale

Oggetto: Nuovo modello di accoglienza su appuntamento presso gli uffici dell’Agenzia

Gentilissimi,

Da giovedì 15 ottobre in Emilia-Romagna - negli Uffici territoriali di Ravenna, Faenza, Sportello di Lugo - cambiano le modalità di accesso in Agenzia.

Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento. Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, gli uffici potranno erogare i servizi con più efficienza e i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti. Il sistema tradizionale di accoglienza verrà, quindi, progressivamente sostituito dall’accesso programmato.

Come prenotare un appuntamento in Agenzia – I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “Agenzia Entrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin.

Per i professionisti appartenenti ad una categoria professionale che hanno siglato un protocollo d’intesa con l’Agenzia della Entrate, verrà riservata una quota di appuntamenti, ciascuno della durata massima di 15 min., con la possibilità di prenotare fino ad un massimo di n. 4 appuntamenti per lo stesso servizio o per servizi differenti. In questo caso l’accesso alla prenotazione avviene attraverso i servizi telematici di cui il professionista è già in possesso (Entratel).

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - Via Trieste n. 74 - 48122 Ravenna
Tel.: 0544-4251 - Fax Area di Staff: 0544-425128 - e-mail: dp.ravenna@agenziaentrate.it

Sempre dal sito delle Entrate è possibile ottenere un **web ticket** (“Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”), che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell'Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione **ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare** scegliendo l'opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all'ora desiderati.

I servizi di assistenza “agili” – Sul sito delle Entrate è possibile consultare l'elenco dei “servizi agili” (vedi allegato) che permettono di interloquire con l'Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail, Pec oppure al telefono. I contribuenti possono anche utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione, senza recarsi in ufficio. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'App delle Entrate. Oltre alle credenziali dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell'area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I numeri di assistenza telefonica - Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17; per quelle catastali dalle ore 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali) è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:

- **800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito**
- **0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore**

Inoltre è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta.

Per le chiamate dall'estero è attivo il numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante).

C'è anche un servizio SMS che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero 339.9942645.

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente

*Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - Via Trieste n. 74 - 48122 Ravenna
Tel.: 0544-4251 - Fax Area di Staff: 0544-425128 - e-mail: dp.ravenna@agenziaentrate.it*

Con l'occasione si comunica il nuovo orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Territoriale di Ravenna: tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8:45 alle 12:45 a decorrere dal 15 Ottobre 2020.

L'Ufficio Territoriale di Faenza e lo Sportello di Lugo continueranno ad effettuare gli orari di apertura attualmente in vigore, rispettivamente il martedì e giovedì dalle ore 8:45 alle 12:45 per l'U.T. di Faenza e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:45 alle 12:45 per lo Sportello di Lugo.

Il dettaglio dei giorni di apertura degli Uffici di Ravenna e dei relativi orari sarà in ogni caso consultabile sul sito internet regionale al seguente indirizzo <https://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=home>.

Confidando nella massima diffusione della presente, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Sergio Profeta

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente

*Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna - Via Trieste n. 74 - 48122 Ravenna
Tel.: 0544-4251 - Fax Area di Staff: 0544-425128 - e-mail: dp.ravenna@agenziaentrate.it*

NUOVA ACCOGLIENZA DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA

Meno tempi di attesa. Più sicurezza, puntualità ed efficienza



Dal 15 settembre 2020 cambia la modalità di accesso agli uffici dell'Agenzia: i canali da privilegiare sono quello **telematico** e la **prenotazione di un appuntamento**, che consente di ottenere il servizio desiderato, all'orario concordato e senza fare code.

APPUNTAMENTO IN UFFICIO

Migliora la qualità di accesso in ufficio: su prenotazione è possibile ottenere il servizio desiderato, all'orario concordato, senza fare code. Resta garantita, comunque, la ricezione dei documenti e delle pratiche in presenza – anche senza appuntamento – ma solo per i casi urgenti. **Gli appuntamenti possono essere prenotati tramite sito internet o App dell'Agenzia.**

PRENOTAZIONE CON WEB TICKET AL SITO DELL'AGENZIA

È un'agenda giornaliera, che consente di prenotare un *ticket* da utilizzare nell'arco della stessa giornata, "staccando" un biglietto direttamente dal proprio pc o smartphone. Il web ticket è rilasciato dal sito dell'Agenzia, nella sezione "Contatta l'Agenzia" – "Assistenza fiscale" – "Elimina code online". Basta cliccare su "Prenota il ticket" per ottenere la prenotazione presso un ufficio territoriale.

PRENOTAZIONE CON IL TELEFONO (Centro unico di prenotazione – Cup)

Tutti i contribuenti possono utilizzare l'agenda Cup per programmare appuntamenti dedicati. Basta chiamare il numero verde 800.90.96.96 oppure il 0696668907 da telefono cellulare scegliendo l'opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Tramite Cup vengono gestite anche le richiamate.

I SERVIZI SENZA ANDARE IN UFFICIO

• I servizi di assistenza "agili"

La prima modalità di accesso all'offerta di assistenza, senza bisogno di andare in ufficio, è attraverso i servizi "agili": per ottenere un servizio è sufficiente inviare la richiesta via e-mail o Pec e la documentazione arriverà direttamente tramite il canale prescelto. In questo modo è possibile accedere a molti servizi: dal rilascio di un certificato al codice fiscale/tessera sanitaria, dalla richiesta di rimborsi alla registrazione di un atto. Per trovare con facilità gli indirizzi, consulta la guida **"I servizi "agili" dell'Agenzia delle entrate"**.

• Il portale internet e lo sportello digitale

Il canale di accesso ai servizi più veloce e semplice, che consente un dialogo immediato, è attraverso i servizi telematici. Sul sito *internet* dell'Agenzia,

senza che sia necessaria alcuna registrazione, è possibile usufruire direttamente di molti servizi, gratuiti, disponibili h24. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l'app delle Entrate. Oltre alle credenziali dell'Agenzia è possibile accedere ai servizi *online* dell'area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell'Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ASSISTENZA TELEFONICA

Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore **9** alle **17**; per quelle catastali dalle ore **9** alle **13** (con esclusione delle festività nazionali)

800 90 9696

da telefono fisso
numero verde gratuito

0696668907

da cellulare
con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore

Inoltre, è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta.

0039 0696668933

per chiamate dall'estero
il costo è a carico del chiamante

**Servizio SMS
339 9942645**

per richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS



Publicazione a cura della Sezione Pubblicazioni on line dell'Ufficio Comunicazione e Stampa

Progetto grafico: Stazione grafica – Claudia Iraso

I SERVIZI “AGILI” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



I SERVIZI “AGILI” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

(SETTEMBRE 2020)

PREMESSA.....	2
1. I SERVIZI AGILI DI ASSISTENZA.....	3
1.1 SERVIZI CON E-MAIL E PEC	3
1.2 SERVIZI TELEMATICI	4
1.2.1 - I servizi online utilizzabili senza registrazione	4
1.2.2 - L’abilitazione.....	5
1.2.3 - I servizi online con registrazione	5
1.2.4 - L’App “AgenziaEntrate”	6
1.3 CONTACT CENTER	7
1.3.1 - L’assistenza telefonica	7
1.3.2 - La webmail.....	8
1.4 SERVIZI ALLO SPORTELLO	9
1.4.1 - Web ticket.....	9
1.4.2 - Prenotazione CUP.....	10
2. RILASCIO CERTIFICATI.....	11
3. RICHIESTA DEL CODICE FISCALE O DEL DUPLICATO	12
4. REGISTRAZIONE ATTI	13
5. RIMBORSI FISCALI	14
6. RICHIESTA DI ACCREDITO RIMBORSI SU CONTO CORRENTE.....	15
7. SUCCESSIONI	16
8. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ	18
9. LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.....	19

PREMESSA

L'Agazia delle entrate è al fianco dei cittadini per garantire l'accessibilità ai servizi essenziali, tutelando al contempo la salute pubblica.

Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici.

Con questa guida l'Agazia intende fornire una bussola ai cittadini, illustrando per ciascun servizio le modalità semplificate per richiederlo e invitando i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec, Servizi online) o il contatto telefonico.

Questo sforzo organizzativo e gestionale va nella direzione di far evolvere ulteriormente il rapporto tra fisco e cittadino e richiede la collaborazione di tutti: contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali si chiede di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza.

1. I SERVIZI AGILI DI ASSISTENZA

L'Agazia delle entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza "a più livelli", che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più "intensivo" dei canali telematici, dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite per esempio la posta elettronica o il canale telefonico.

Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agazia sono così articolate:


- e-mail o Pec
- canale telematico
- canale telefonico
- contatto diretto allo sportello

Si riportano, nelle pagine successive, i servizi agili di assistenza usufruibili con modalità operative diversificate, sia nella fase di richiesta del servizio che nella fase di lavorazione.

1.1 SERVIZI CON E-MAIL E PEC

L'Agazia delle entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o PEC, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

In via generale, il cittadino per avere un servizio presenta la richiesta via e-mail, PEC o tramite i servizi telematici dell'Agazia e allega la documentazione necessaria, indicando i propri riferimenti per gli eventuali contatti successivi.



Le imprese in possesso di PEC devono inviare le richieste preferibilmente tramite questo canale (è possibile così una più rapida trattazione della richiesta).

Se il servizio richiesto è già offerto dall'Agazia all'interno dell'area autenticata dei servizi telematici, gli utenti in possesso di credenziali per l'accesso (come intermediari, professionisti, società, eccetera) continuano a utilizzare lo stesso canale di comunicazione con l'amministrazione (per esempio il canale CIVIS).

1.2 SERVIZI TELEMATICI

Molti dei servizi che l'Agazia eroga allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito internet nell'apposita sezione, senza che sia necessaria alcuna registrazione (per esempio, la compilazione e la stampa del modello di versamento F23, il calcolo del bollo auto, la correzione dei dati catastali degli immobili).

Per altri servizi occorre essere in possesso dell'abilitazione.

1.2.1 - I servizi online utilizzabili senza registrazione

I servizi senza registrazione possono essere usufruiti direttamente sul sito internet dell'Agazia. Accedendo alla pagina "[Tutti i servizi](#)" si può ricercare quello che interessa, scegliendo in base alla tipologia di servizio o di utenza.

Di seguito, alcuni servizi raggiungibili direttamente da questa stessa pagina, cliccando su "VAI AL SERVIZIO".

RICHIESTA DUPLICATO DEL CODICE FISCALE		VAI AL SERVIZIO
CALCOLO BOLLO AUTO E CONTROLLO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI		VAI AL SERVIZIO
"CONTACT CENTER": CORREZIONE DATI CATASTALI ONLINE		VAI AL SERVIZIO
CALCOLO DEL SUPERBOLLO		VAI AL SERVIZIO
RICERCA CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE		VAI AL SERVIZIO
CALCOLO IMPORTI PER LA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI		VAI AL SERVIZIO
INTERROGAZIONE CONTRASSEGNI TELEMATICI		VAI AL SERVIZIO
CALCOLO DELLE RATE - CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DICHIARAZIONI		VAI AL SERVIZIO
VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE DI INTENTO		VAI AL SERVIZIO
VERIFICA DEL CODICE FISCALE		VAI AL SERVIZIO
VERIFICA DELLA PARTITA IVA		VAI AL SERVIZIO
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI		VAI AL SERVIZIO
PRENOTAZIONE DI RICHIAMATA		VAI AL SERVIZIO
RICERCA PROFESSIONISTI ABILITATI AL VISTO DI CONFORMITÀ		VAI AL SERVIZIO

1.2.2 - L'abilitazione

La richiesta di abilitazione ai servizi telematici può essere normalmente fatta:

- online dalla [pagina di registrazione](#) ai servizi telematici, inserendo alcuni dati personali relativi all'ultima dichiarazione presentata; si riceve la prima parte del codice Pin e la password iniziale e la seconda parte del codice Pin sono inviate per posta al domicilio.
- tramite app dell'Agenzia per dispositivi mobili (*smartphone, tablet*), scaricabile gratuitamente dal sito internet o dai principali store.

Se si è in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema fornisce direttamente il codice Pin completo e la password iniziale.

Nell'attuale stato di emergenza sanitaria il modulo di richiesta di abilitazione può essere inviato, firmato digitalmente, quale allegato a un messaggio di posta elettronica certificata.

L'indirizzo PEC deve essere di uso esclusivo del richiedente in modo da garantire la riservatezza della prima parte del codice Pin e della *password* iniziale che verranno inviati dall'Agenzia.

La seconda parte del Pin verrà prelevata direttamente dal richiedente, selezionando dalla *home page* del sito dell'Agenzia delle entrate i seguenti link: "*Area Riservata → Non sei ancora registrato? → Registrazione a Fisconline → Per coloro che hanno richiesto il Pin a un Ufficio*" e inserendo i dati contenuti nella stampa inviata dall'ufficio.

per accedere al servizio con modalità semplificata
[TROVA QUI E-MAIL E PEC DEGLI UFFICI](#)



1.2.3 - I servizi online con registrazione

I cittadini in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata possono effettuare numerosi adempimenti a distanza, senza che sia necessario recarsi negli uffici:

- **ACCEDERE AL PROPRIO CASSETTO FISCALE PER CONSULTARE**
 - le dichiarazioni presentate
 - i versamenti effettuati
 - gli atti registrati
 - le comunicazioni e i rimborsi ricevuti
 - le proprie certificazioni uniche trasmesse all'Agenzia dai sostituti d'imposta

- UTILIZZARE I NUMEROSI SERVIZI DISPONIBILI NELL'[AREA AUTENTICATA](#), TRA CUI
 - accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata
 - pagamento di imposte, tasse e contributi (F24 web)
 - registrazione di un contratto di locazione (RLI)
 - CIVIS - assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, sull'autotutela locazioni; servizio per la correzione dei dati della delega di pagamento F24 e per l'invio di documenti per controllo formale
 - presentazione della dichiarazione di successione, di voltura catastale automatica e di trascrizione degli immobili (*SuccessioniOnLine*)
 - presentazione di atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti edili).

1.2.4 - L'App "AgenziaEntrate"

Con l'applicazione mobile "*AgenziaEntrate*", scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, oltre ad accedere con il proprio smartphone o tablet a servizi quali il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin, è possibile:

- contattare telefonicamente il call center dell'Agenzia tramite il numero dedicato mobile
- inviare una e-mail all'Agenzia per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login).

L'App inoltre velocizza l'assistenza in ufficio. E', infatti, possibile:

- prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate
- prelevare il web ticket per andare in ufficio lo stesso giorno evitando inutili attese
- controllare quando è il proprio turno allo sportello: dopo aver preso il web ticket o il biglietto dal totem eliminacode in ufficio è possibile visualizzare sul proprio dispositivo, anche se non si è presenti in sala di attesa, il display di sala dei front office dell'ufficio, per conoscere lo stato della coda in tempo reale.

ATTENZIONE: è attiva la funzione check in che consente di presentarsi, nel giorno e nell'ora prenotata, direttamente allo sportello, evitando di doversi "autenticare" al banco di prima informazione. Si raccomanda di utilizzare il pulsante "check in" solo quando si è giunti in ufficio.

1.3 CONTACT CENTER

1.3.1 - L'assistenza telefonica

Per richiedere assistenza telefonica e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle entrate ai seguenti numeri:

- **800.90.96.96** (da telefono fisso), numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il servizio è attualmente in fase sperimentale
- **0696668907** (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore
- **0039.06.96668933**, per chiamate dall'estero (il costo è a carico del chiamante)

Inoltre, è possibile [prenotare una richiamata](#) per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta.

Servizio SMS - Si possono richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero **339.9942645**.

È possibile, inoltre, contattare le Direzioni provinciali e gli Uffici territoriali per avere informazioni su pratiche personali, chiamando i numeri telefonici riportati nelle [pagine internet regionali](#) negli orari indicati.



1.3.2 - La webmail

La web mail è un servizio di assistenza e informazioni al cittadino. Tramite questo canale non viene fornita risposta ai quesiti relativi ad argomenti su cui l'Agenzia delle entrate non si sia ancora pronunciata mediante circolari o risoluzioni. In tal caso è possibile presentare un'istanza di interpello.

Il servizio è dedicato all'utenza non professionale e ai cittadini che non si avvalgono dell'assistenza di un intermediario per chiedere informazioni in materia fiscale di carattere generale. Non è possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso per le quali l'Agenzia garantisce altri canali di assistenza. Ogni webmail può contenere un solo quesito.

ATTENZIONE: a tutti i cittadini che presentano una e-mail verrà fornita risposta entro 5 giorni lavorativi dall'invio.

Come funziona

Il servizio è disponibile all'interno dell'area autenticata per gli utenti Fisconline.

Dopo aver scelto l'argomento nel menu a tendina l'utente può inserire il suo quesito (ha a disposizione massimo 1500 caratteri). Verrà inviata una risposta alla casella di posta elettronica registrata sui servizi telematici. Per poter fruire del servizio occorre aver registrato la propria e-mail attivando il servizio "email-sms" e cliccando la voce "avvisi".

È possibile consultare l'elenco delle richieste di assistenza inviate. Inoltre, è prevista la possibilità di replicare alla e-mail di risposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, solamente una volta.

Per dare risposta al maggior numero di utenti, è previsto un limite giornaliero di 1 sola mail e un massimo di 20 annue per singolo cittadino.

Dopo aver effettuato l'accesso, per utilizzare il servizio, scegliere la voce di menù Webmail nella sezione Assistenza Tecnica e Fiscale

[ACCEDI ALL'AREA AUTENTICATA](#)



1.4 SERVIZI ALLO SPORTELLO

Gli uffici territoriali ricevono il pubblico secondo orari che sono stati rimodulati e ridotti a livello locale e che i cittadini possono consultare sui siti regionali.



Selezionando la regione di interesse è possibile accedere alle pagine web e ai documenti dedicati all’Emergenza Covid-19 ove sono pubblicati i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni relative alle modalità di erogazione dei singoli servizi.

Come già sottolineato, si raccomanda di accedere agli uffici territoriali solo nel caso in cui sia effettivamente indispensabile. È infatti possibile gestire la quasi totalità delle richieste di servizio tramite canale telematico o telefonico.


Nei casi in cui sia indispensabile recarsi in ufficio si suggerisce di verificare la disponibilità di “web ticket” o della prenotazione CUP che permettono, quanto meno, accessi pianificati.

1.4.1 - Web ticket

Si tratta di una sorta di “eliminacode” on line, che consente di “staccare” un biglietto direttamente dal proprio computer o smartphone, in modo da non dover attendere il turno in ufficio. Il *web ticket* viene rilasciato direttamente dal sito dell’Agenzia (sezione Contatta l’Agenzia - Assistenza fiscale - Elimina code online). Cliccando sul pulsante “Prenota il ticket” è possibile prenotare presso un ufficio territoriale.

Il *web ticket* è recapitato all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento della prenotazione on line. Sul ticket stesso sono indicati: orario e ufficio presso cui si è prenotato il servizio, numero, servizio prenotato, data e orario di emissione del ticket.

Mediante il *web ticket* (agenda giornaliera) è anche possibile prenotare i servizi catastali e ipotecari dell’Agenzia.



1.4.2 - Prenotazione CUP

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese.

Per le sue caratteristiche, l'appuntamento richiede il confronto tra funzionario e contribuente, pertanto, il servizio nelle sue modalità ordinarie di esecuzione deve essere considerato, in questo periodo, tendenzialmente sospeso.

Laddove sia disponibile, o sia stato concordato per situazioni particolari, deve durare per il tempo strettamente necessario alla consegna della documentazione (è prevista l'attivazione di nuove linee di appuntamento da 15 minuti, ad esempio, *Consegna documenti e istanze*).

Il riscontro al contribuente viene fornito secondo le modalità delineate per le richieste di assistenza, mediante contatto telefonico o per posta elettronica.

La prenotazione può essere effettuata [telefonicamente](#) o [via web](#) e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Il contribuente seleziona, quindi, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.

PRENOTAZIONI APPUNTAMENTI
([maggiori informazioni](#))




2. RILASCIO CERTIFICATI

Il contribuente o un suo delegato può presentare, attraverso la casella *e-mail* o PEC o presso un ufficio, la richiesta di certificato compilata e sottoscritta, laddove possibile con firma digitale, altrimenti con firma autografa apposta sulla richiesta scansionata, allegando i documenti necessari (in ogni caso il documento di identità in corso di validità), compresa l'attestazione del versamento tramite modello F24 dell'imposta di bollo (codice tributo 1599) e dei tributi speciali (codice tributo 1538), se dovuti (l'allegazione rende più rapida la lavorazione da parte dell'ufficio).

Il certificato è trasmesso al contribuente dopo la verifica del pagamento degli importi dovuti.

Si ricorda, inoltre, che il contribuente può rivolgersi a un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



3. RICHIESTA DEL CODICE FISCALE O DEL DUPLICATO

LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Per l'attribuzione del codice fiscale alle persone fisiche il contribuente può scegliere uno dei servizi agili a disposizione, presentando il modulo di richiesta ([mod. AA4/8](#)), compilato e sottoscritto, e allegando la necessaria documentazione (in ogni caso il documento di identità). La sottoscrizione del modulo può avvenire anche con firma digitale.


Il certificato di attribuzione è trasmesso al contribuente tramite il canale prescelto.

Le stesse modalità di presentazione possono essere utilizzate anche per la richiesta di attribuzione di codice fiscale a persone non fisiche e, con riferimento ai soggetti non obbligati alla presentazione tramite "ComUnica", anche per la richiesta di dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva. Si ricorda che la richiesta di partita Iva può essere effettuata tramite i servizi telematici *Entratel* e *Fisconline*.

LA RICHIESTA DEL DUPLICATO

Anche per la richiesta di duplicato di codice fiscale/tessera sanitaria è possibile utilizzare i diversi servizi agili, utilizzando e trasmettendo il [modello AA4/8](#) compilato, firmato e scansionato, insieme alla copia del documento d'identità.

Si ricorda, inoltre, che il contribuente può contattare un ufficio dell'Agenzia delle entrate o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



4. REGISTRAZIONE ATTI

Qualora si intenda procedere alla registrazione di un atto, la documentazione può essere inviata attraverso i diversi canali di contatto a disposizione. In ogni caso, il contribuente dovrà, al termine del periodo emergenziale, depositare in ufficio un originale dell'atto registrato, insieme ai contrassegni telematici attestanti il pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta.

Alla richiesta di registrazione, devono essere sempre allegati:


- copia (scansione) dell'atto originale da registrare
- il [modello 69](#) di richiesta di registrazione (firmato)
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di essere in possesso dell'originale dell'atto e che l'immagine inviata è conforme al predetto originale
- l'impegno del richiedente a depositare in ufficio un originale dell'atto
- la copia del documento di identità del richiedente
- il modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione.

Per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, insieme agli altri allegati, deve essere utilizzato il [modello RLI](#). Il modello 69 potrà essere utilizzato, invece, per comunicare eventuali riduzioni del canone che hanno interessato il contratto di locazione del quale andranno evidenziati gli estremi di registrazione.

Si ricorda che i contratti di locazione o d'affitto possono essere registrati *online* utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili).

Le stesse modalità sono utilizzate per la registrazione dei piani di riparto degli utili

Il contribuente può rivolgersi a un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



5. RIMBORSI FISCALI

Le richieste di rimborso di imposte dirette o Iva (se non sono state già effettuate nella dichiarazione o nel modello TR) o di altre imposte indirette, debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC o *e-mail*, i servizi telematici oppure presentate allo sportello. Alla richiesta effettuata per via telematica deve essere allegata l'eventuale documentazione a supporto e, in ogni caso, la copia del documento di identità in corso di validità.

Il contribuente può rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle entrate o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.

per accedere al servizio con modalità semplificata
[TROVA QUI E-MAIL E PEC DEGLI UFFICI](#)

per accedere con modalità telematiche
[VAI AL SERVIZIO](#) (area riservata)

CONTACT CENTER
[TROVA QUI I CONTATTI](#)

per recarsi in ufficio
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)

6. RICHIESTA DI ACCREDITO RIMBORSI SU CONTO CORRENTE

In aggiunta alle ordinarie modalità (si veda [questa pagina](#) del sito), il modello per la richiesta di accredito dei rimborsi sul conto corrente, firmato digitalmente, può essere presentato in allegato a un messaggio PEC, senza possibilità di delega.

Il contribuente può rivolgersi, in ogni caso, a un ufficio dell'Agenzia o a un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



7. SUCCESSIONI

a. Successioni telematiche

Se il contribuente non può trasmettere in autonomia la dichiarazione di successione telematica è possibile trasmettere all'ufficio competente in base all'ultima residenza del defunto, tramite email, PEC o i canali telematici, il modello (conforme a quello approvato) compilato e sottoscritto, allegando:

- la documentazione a supporto descritta nelle istruzioni alla "[Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali](#)" disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso degli originali dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, nonché della conformità a questi delle immagini inviate, resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n.445/2000
- l'impegno del richiedente a depositare in ufficio l'atto in originale al termine del periodo emergenziale
- il/i documento/i di identità
- il modello F24 attestante il versamento delle imposte e dei tributi autoliquidati dal contribuente oppure l'apposito modello, debitamente sottoscritto, per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale delle imposte.

È ammessa anche la presentazione mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La ricevuta di presentazione sarà inviata alla posta elettronica indicata dal contribuente nel modello o, in mancanza, tramite SMS al numero di telefono indicato nel modello stesso.

Verificata la dichiarazione e gli allegati, l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (copia conforme) è resa disponibile nell'area riservata del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione nella sezione "Preleva documenti".

Se il contribuente non ha le credenziali di accesso, gli sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modello o a quello comunicato dall'interessato mediante contatto telefonico.

L'originale della dichiarazione trasmessa per posta elettronica, gli originali delle dichiarazioni sostitutive e gli altri documenti previsti nelle istruzioni alla "[Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali](#)" devono essere portati in originale in ufficio, una volta terminato il periodo di emergenza.


b. Successioni cartacee - modello 4

La presentazione della dichiarazione di successione con il [modello 4](#), nei casi residuali in cui è ammessa, può essere trasmessa mediante PEC o *e-mail*, in alternativa alla presentazione in ufficio o all'invio mediante posta raccomandata. In caso di invio

tramite PEC o e-mail, oltre alla consueta documentazione a supporto, devono essere allegati alla dichiarazione anche gli ulteriori documenti indicati al punto precedente. È importante che il contribuente comunichi all'Ufficio un proprio recapito di posta elettronica, sul quale ricevere eventuali comunicazioni o la documentazione da parte dell'ufficio, o un numero di telefono.

Nel caso di invio per posta elettronica, il [modello 4](#) e gli allegati devono essere recapitati agli uffici competenti al termine del periodo emergenziale. Verificata la dichiarazione e gli allegati, il certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (modello 240) e la scansione dei quadri del [modello 4](#), timbrati e firmati, saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente.


Il contribuente può rivolgersi, inoltre, a un ufficio dell'Agenzia o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



8. COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

L'invio delle comunicazioni a seguito del controllo delle dichiarazioni è stato sospeso all'inizio del periodo emergenziale. Il contribuente che nei mesi scorsi abbia ricevuto una comunicazione di irregolarità, relativa a un controllo automatico previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l'Iva, o a un controllo formale delle dichiarazioni dei redditi da articolo 36-ter del Dpr 600/1973, può comunque continuare a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate oppure utilizzare direttamente il servizio "CIVIS", se abilitato a *Fisconline*, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Il contribuente, in ogni caso, può rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia o un contact center per qualsiasi esigenza informativa.



A decorrere dall'anno d'imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle "Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva". In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel "Cassetto fiscale" - sezione L'Agenzia scrive, sia all'interno del servizio "Fatture e Corrispettivi" - sezione Consultazione - L'Agenzia scrive.

9. LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

COME SI ACCEDE

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorre avere una delle seguenti credenziali:

- SPID, "Sistema Pubblico dell'Identità Digitale" per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
- *Fisconline*, rilasciate dall'Agenzia delle entrate
- Inps (pin "dispositivo"), rilasciate dall'ente di previdenza, con le quali si accede alla precompilata direttamente dal sito Inps.

Infine, è possibile accedere anche con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La dichiarazione precompilata 2020 è disponibile dal 5 maggio e può essere inviata fino al 30 settembre (il modello 730) o al 30 novembre (Modello Redditi).

COME RICHIEDERE LE ABILITAZIONI NECESSARIE

Se non si è in possesso delle credenziali necessarie per l'accesso alla precompilata bisogna farne richiesta, chiedendo la registrazione a SPID, *Fisconline* o ai servizi telematici dell'Inps.

- **Registrazione a SPID**

Per la registrazione a SPID (Sistema pubblico dell'identità digitale), basta seguire le istruzioni riportate a questa pagina del sito SPID.

- **Registrazione a *Fisconline***

È possibile registrarsi a *Fisconline*:

- online con la procedura ordinaria disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate
- in ufficio o tramite l'app dell'Agenzia
- tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Smart Card.

- **Registrazione ai servizi telematici dell'Inps**

Per la registrazione ai servizi telematici dell'Inps, è necessario seguire le istruzioni riportate alle pagine del sito dell'Inps. Per accedere ai servizi della dichiarazione precompilata il Pin deve essere del tipo "dispositivo".

COME VISUALIZZARE I DATI

Effettuato l'accesso, si possono visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata e l'elenco riepilogativo dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l'Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Se la dichiarazione precompilata non è stata predisposta dall'Agenzia delle entrate, si può utilizzare l'applicazione "La tua dichiarazione precompilata" per compilare autonomamente e inviare la dichiarazione.

LA SCELTA TRA I MODELLI DISPONIBILI

Il contribuente può scegliere autonomamente il modello precompilato dall'Agenzia delle entrate che ritiene più idoneo: modello 730 o modello Redditi. Può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

I modelli disponibili sono tre: 730, Redditi Web, Redditi Online.

per accedere con modalità telematiche
[VAI AL SERVIZIO](#) (area riservata)



Per qualsiasi esigenza informativa sono disponibili altri canali di contatto messi a disposizione del contribuente.

[VAI AL SITO DEDICATO](#)



[CONTACT CENTER](#)
[TROVA QUI I CONTATTI](#)





**PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA**

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**
Capo Sezione: **Cristiana Carta**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone**
Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

In collaborazione con l' Ufficio Assistenza contribuenti della Divisione Servizi

Segui l'Agenzia su:

Fisco
NUOVA TELEMATICA
Oggi





Ravenna, 12 ottobre 2020

Spett.li
Associazioni territoriali di categoria della
provincia di Ravenna

Loro indirizzi **PEC**

Oggetto: Ravvedimento Operoso per il recupero del Diritto Annuale 2020.

Si comunica che questa Camera di commercio, in collaborazione con InfoCamere ScpA, realizzerà anche quest'anno **il servizio di informazione e supporto alle imprese** che non hanno versato, nei tempi previsti, il diritto annuale 2020.

Il servizio – che non costituisce in alcun modo recupero del credito e che prevede un contatto personalizzato via PEC e telefono da parte di operatori opportunamente formati - sarà garantito attraverso una apposita task force, che avrà il compito di favorire il pagamento spontaneo del diritto, limitando così il carico sanzionatorio delle imprese inadempienti. L'articolo 6 del D.M. n. 54/2005, infatti, prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente inadempiente di sanare, entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, le violazioni commesse pagando una sanzione ridotta pari al 6% del tributo non versato.

Si ricorda, inoltre, che è possibile per le nuove imprese o le unità locali iscritte nei primi mesi del 2020 regolarizzare, **entro il prossimo 30 novembre 2020, senza sanzioni ed interessi**, l'eventuale mancato versamento dell'incremento del 20% fissato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

Si raccomanda, infine, di diffidare di analoghe richieste di pagamento (bollettini, telefonate ingannevoli, ecc.) da parte di organizzazioni e aziende che utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quella della Camera di commercio e che, il più delle volte, offrono in cambio di denaro iscrizioni in banche dati, registri, albi e ruoli. In caso di dubbio, si invita a contattare gli uffici della Camera di commercio e di consultare il sito

<https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/diritto-annuale/avviso-attenzione-alle-truffe> .

Nel chiedere a codesta organizzazione di promuovere tra le imprese la diffusione e la massima conoscenza dell'iniziativa, si ricorda che l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di commercio (tel 800 010955, e-mail diritto.annuale@ra.camcom.it) è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Con i saluti più cordiali.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to* Mauro Giannattasio

* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

<p align="center">«DECRETO AGOSTO»: TESTO DEL D.L. N. 104/2020 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 13/10/20, N. 126</p>

Nel Supplemento Ordinario n. 37/L alla “Gazzetta Ufficiale” n. 253 del 13 ottobre scorso è stato pubblicato il d.l. 14/08/20, n. 104 (cd «decreto agosto») - vigente dal 15 agosto 2020 e recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020) -, coordinato con la legge di conversione 13/10/20, n. 126, il cui testo è accessibile al seguente link: <http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2020/10/NOTIZIARIO-G.U.-LEGG-126-del-2020.pdf>.

COVID-19, D.P.C.M. 13 OTTOBRE 2020

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato in data 13 ottobre il D.P.C.M. con le nuove misure, che saranno valide per i prossimi 30 giorni, volte a contrastare l'aumento dei contagi da Corona Virus nel nostro paese.

Il nuovo Testo non apporta modifiche alla gestione del rischio da Covid-19 nelle attività economiche e produttive, che continua ad essere disciplinato dai Protocolli in essere, ad eccezione di alcune restrizioni legate alle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

Di seguito si riassumono le principali misure introdotte dal nuovo Decreto:

- Chiusura di ristoranti e bar alle 24:00 e divieto di consumazione in piedi a partire dalle 21:00;
- Divieto di organizzare feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6;
- Sospensione di tutti i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio;
- Vietate le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
- Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso;
- Relativamente ai tempi di quarantena *i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure è previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.* Viene inoltre raccomandato di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.
- Confermata la previsione di utilizzo delle mascherine all'aperto, già messa in termini generali nel Decreto Legge 7 ottobre 2020, oltre alla forte raccomandazione di utilizzo delle mascherine all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Il testo completo del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ed i relativi allegati sono consultabili ai links di seguito:

- http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf
- http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegati_dpcm_13_ottobre_2020.pdf

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



CREDITO E FINANZA

WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPRENDITRICI

PROGETTO DI CONFIMI INDUSTRIA DONNE IMPRENDITRICI
SESSIONI FORMATIVE DI 45 MINUTI - SEGUE MOMENTO Q&A



9 SETTEMBRE 2020 - ORE 11

IL MOL

RACHELE MORINI - CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
VINCENZO MORELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA;
PUBBLICISTA IPSOA



13 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**FACTORING & INVOICE TRADING
NUOVE MODALITÀ DI SOSTEGNO PER
L'IMPRESA**

FEDERICA MIRANDOIA - CONFIMI APINDUSTRIA
VERONA

ANDREA FERRETTI - PROFESSORE

FAUSTO GALMARINI - PRESIDENTE ASSIFACT
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL FACTORING



18 SETTEMBRE 2020 - ORE 15

COME INTERPRETARE OGGI UN BILANCIO

ALICE BORSETTO - CONFIMI APINDUSTRIA VICENZA
MARGHERITA MONTI - PRESIDENTE ORDINE
COMMERCIALISTI VICENZA



21 OTTOBRE 2020 - ORE 17

**LA FINANZA AL SERVIZIO DELLE IMPRESE.
I NUMERI COME STRUMENTI FINANZIARI**
HELLA S. COLLEONI ZANETTI - CONFIMI INDUSTRIA
PIEMONTE

LUISA SANTOPIETRO - DOTTORE COMMERCIALISTA



25 SETTEMBRE 2020 - ORE 12

"DSCR" COS'È E COME FUNZIONA

MANUELA ALOISI - CONFIMI INDUSTRIA LBT
DEBORAH RIGHETTI - COMMERCIALISTA; VICE PRES.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI.



26 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DEI
BALCANI**

KOZETA KACAJ - CONFIMI INDUSTRIA ALBANIA

TOMMASO MARSEGLIA - GENERAL MANAGER HLB
ALBANIA



28 SETTEMBRE 2020 - ORE 17:30

**LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO**

ROSA SOLIMENO - CONFIMI INDUSTRIA BASILICATA
ELVIRA RUOCCO - RESP. COM. BANCA DEL CILENTO



8 OTTOBRE 2020 - ORE 17:30

**TUTELA DEL CREDITO COMMERCIALE,
ELEMENTI DI FACILITAZIONE ALL'ACCESSO
AL CREDITO.**

PAOLA MARRAS - CONFIMI INDUSTRIA MB

VALENTINA D'ANIELLO - TEAM MKT EULER HERMES

FRANCO GORETTI - CONSIGLIERE MB

PER INFO E ISCRIZIONI SCRIVERE A
ufficiostampa@confimi.it

confimiindustria
Gruppo Donne Imprenditrici

QUARANTENA E SUA EQUIPARAZIONE ALLA MALATTIA: “INDICAZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI” INPS PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE

L'art. 26 del d.l. 17/03/20, n. 18 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito in legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), ha stabilito che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, a decorrere dal 17 marzo 2020, il periodo trascorso in quarantena a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 “con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”:

- è equiparato, ai fini del trattamento economico, alla malattia;
- non si computa ai fini del “comporto”, ossia il periodo massimo di assenza per malattia definito dal CCNL, il cui superamento consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto.
- **in deroga alle disposizioni vigenti, è a carico dello Stato: gli oneri del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui si tratta**

^(*) **Art. 26 del vigente d.l. n. 18/2020**

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2. Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

sono infatti posti a carico dell'erario, nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020; l'Istituto di previdenza provvede al suo monitoraggio e, qualora emerga che è stato raggiunto "anche in via prospettica", non prende in considerazione ulteriori domande.

A tale proposito è doveroso segnalare che, **a distanza di 7 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 17/03/20, n. 18, le aziende non hanno ancora la possibilità di chiedere allo Stato (tramite l'INPS, evidentemente) il rimborso degli oneri sostenuti per il periodo trascorso dai loro dipendenti in quarantena a causa della pandemia "con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", in quanto l'Istituto non ha fornito le relative, necessarie istruzioni;** la qual cosa nonostante il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 riportasse la notizia "della pubblicazione dell'apposita circolare al vaglio ministeriale" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020, pag. 39). "In compenso", il 9 ottobre scorso, col messaggio n. 3653, ha diramato le seguenti "indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia".

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

Nell'attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working^(**), telelavoro^(***), ecc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell'attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.

Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio,

^(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1), N.d.R.

^(***) Il telelavoro (cd home working) costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro subordinato che si avvale delle tecnologie dell'informazione (computer, telefoni, ecc.) nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa, di norma presso l'abitazione del dipendente, N.d.R..

mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione.

È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

Quarantena per ordinanza amministrativa

Sono pervenute diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela di cui al comma 1 dell'art. 26 nei casi di ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell'epidemia. Al riguardo, sono emerse alcune perplessità derivanti dall'interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione in argomento e manifesta, nel prevedere l'obbligo di un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, la volontà del legislatore di assicurare un procedimento di natura sanitaria alla base del riconoscimento della tutela.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 14/08/2020, n. 104 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, N.d.R.*), è stata prevista, all'art. 19, un'apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 (cfr. la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, paragrafo 10 - *CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagina 10, N.d.R.*).

La citata previsione normativa, sebbene sia limitata a un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l'orientamento dell'Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'art. 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena all'estero

Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sul punto, dalla lettura testuale dell'art. 26, commi 1 e 3, del d.l. n. 18/2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell'operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l'accesso alla tutela di cui al citato comma 1 dell'art. 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia, disposto altresì dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 14/09/2015, n. 148 ^(****) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19 /2015, pagina 37, N.d.R.). Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite ^(*****) le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell'indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.

Considerata l'equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

^(****) "Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.", N.d.R.

^(*****) Il contenuto del messaggio 30/04/20, n. 1822 corrispondeva, infatti, a quello della circolare 02/12/15, n. 197 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015), della quale – considerate anche le numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Associati circa il rapporto tra integrazioni salariali e malattia – avevamo riportato il seguente stralcio su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18 del 09/04/2020.

"Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a o ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa si avranno due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoratori ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.", N.d.R.

«DECRETO FLUSSI 2020» E QUOTE D'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI NON COMUNITARI E TERMINI D'INVIO DELLE RELATIVE ISTANZE: DISPOSIZIONI MINISTERIALI "ATTUATIVE"

Il DPCM 07/07/20 (cosiddetto «decreto flussi 2020») - pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 252 del 12 ottobre 2020 (allegato 1) e del quale, in tale giornata, sono state fornite *disposizioni attuative*" con l'acclusa circolare interministeriale (allegato 2) - ha fissato in 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia nell'anno corso, di cui:

A) 12.850 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e conversioni.

Nell'ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina e dei Paesi che nel corso dell'anno 2020 dovessero stipulare accordi di cooperazione in materia migratoria.

Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo;

Le istanze possono essere inviate – con le modalità indicate nella citata circolare 12/10/2020 – a partire dalle ore 9:00 del 22 ottobre p.v.

B) 18.000 quote per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Sono interessati i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Nell'ambito di questa quota, a titolo di sperimentazione, sono riservate 6.000 unità ai lavoratori degli stessi Paesi le istanze dei quali saranno presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative). Le quote verranno ripartite tra le regioni e le province autonome, a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le istanze possono essere inviate dalle ore 9:00 del 27 ottobre p.v.

PRECOMPILAZIONE DEI MODULI DI DOMANDA E SCADENZA DEL TERMINE DI INVIO

Dalle ore 9:00 del 13 ottobre 2020 è disponibile – con un click al link <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, al quale si accede solo con le credenziali SPID – l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda.

Le istanze possono essere presentate fino al 31 dicembre 2020.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico dell'immigrazione";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che *"In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

RILEVATO che il documento programmatico triennale non è stato emanato;

RAVVISATA la necessità di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che per l'anno 2020 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico – alberghiero;

RILEVATO, altresì, che per l'anno 2020 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione, è opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;

RAVVISATA l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;

TENUTO CONTO, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;

RAVVISATA, infine, la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

RITENUTO inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, è utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dottor Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Articolo 2

1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.

Articolo 3

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
 - b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
2. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, sono ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo, che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.

Articolo 4

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
 - a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
4. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 5

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
 - b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
 - d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Articolo 6

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo articolo 9. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità precisate nella citata circolare interministeriale di cui al successivo articolo 9.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
 - a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) ed all'articolo 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'articolo 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 8

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'articolo 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'articolo 4, comma 1.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 9

1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti ministeri, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.

Roma, 7 luglio 2020

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

(onorevole Riccardo Fraccaro)



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Roma, data del protocollo

- Ai Sigg. Prefetti LORO SEDI
- Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO
- Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO
- Al Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA
- All' Ispettorato Nazionale del Lavoro
ROMA
- Alla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
- Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio Lavoro e pari opportunità
TRIESTE
- Alla Provincia Autonoma di
Bolzano
- Ripartizione 19-Ufficio Lavoro
Ispettorato del Lavoro
BOLZANO
- Alla Provincia Autonoma di



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Trento

- Dipartimento Servizi Sociali- Servizio
Lavoro – Ufficio Mercato del Lavoro

TRENTO

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

PALERMO

e. p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo

ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale
- Gabinetto
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI
Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
- Gabinetto
- Direzione Generale dei sistemi
informativi dell'innovazione tecnologica
e della comunicazione
- Direzione Generale della Tutela delle
condizioni di lavoro e delle relazioni
industriali

ROMA



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

All' I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande,21

ROMA

All' Agenzia delle Entrate
- Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti

ROMA

Al Ministero dell'Interno
- Gabinetto
- Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere

ROMA

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.

Si informa che è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2020 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).

Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 25 agosto 2020, si adottano le seguenti disposizioni attuative.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di **30.850** unità (art. 1 del decreto).

Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di **12.850** unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di **6.000** ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto).

La **quota di 12.850** è così ripartita:

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia **100** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nell'ambito della quota indicata all'art.2 è consentito l'ingresso in Italia nell'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di **100** lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
3. Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 3 del decreto, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero, **6.000** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
 - a) **4.500** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana,



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

- b) **1.500** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresì autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

- a) **4.060** permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- b) **1.500** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- c) **200** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Nell'ambito della quota di cui all'art.2, è inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

- a) **370** permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- b) **20** permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Le quote destinate alle conversioni (**6.150** unità) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, previste dal DPCM, saranno ripartite a livello territoriale dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione.

Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota di cui all'articolo 2, di **500** cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore **9,00 del 13 ottobre 2020** sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, compresi nelle quote indicate all'art.3, comma 1, lett.a) e all'art.4 del DPCM 7 luglio 2020, dalle **ore 9,00 del 22 ottobre 2020**, decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le categorie dei lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett.b) - cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno 2020, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria - le istanze potranno essere trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Pertanto, prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.

Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire ragguagli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "**Help Desk**", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

- **Modelli A e B** per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela,
- **Modello VA** conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello VB** conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
- **Modello Z** conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
- **Modello LS** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
- **Modello LS1** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato domestico,



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

- **Modello LS2** conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro autonomo,
- **Modello BPS** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI).
- **Modello B2020** richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo <http://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico Immigrazione.

GESTIONE DELLE PROCEDURE

a. Istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, edilizia e turistico-alberghiero (modello B2020)

SETTORE AUTOTRASPORTI MERCI PER CONTO TERZI

Si precisa che, per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

<http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera>.

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:

- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza,
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l'impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell'Attestato di conducente.

b. Istanze per articolo 23 del T.U. Immigrazione (modello B-PS)

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, per le istanze relative ai lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI), pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI) ex art. 4, comma 1 del decreto, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nell'home page del sistema SILEN (nella parte relativa alla documentazione), la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza. Solo



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.

Come già segnalato, si ricorda agli uffici in indirizzo l'importanza di comunicare alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione l'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro o l'eventuale diniego dello stesso, con relativa motivazione.

c. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello disponibile sul sistema, ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), come già disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, si ricorda che è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, **solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale** (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

d. Conversioni permessi di soggiorno in lavoro autonomo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE a lavoro autonomo, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato da ultimo dalla legge 96/2018, alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art.2) e ai contratti a progetto (art. 52). In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

e. Ingresso per start-up innovative

Per quanto concerne l'ingresso per le start-up innovative si allegano (all.2) le linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura (all.3).

Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.

Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39, comma 3, d.lgs. 286/1998. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero dello Sviluppo Economico.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

LAVORO STAGIONALE

Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 6 DPCM 7 luglio 2020).

La quota di cui al comma 3 dell'articolo 6, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina* (art. 3, comma 1, lett.a) del decreto).

Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del citato articolo, è riservata una quota di **1.000** unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di **nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale**. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre, nell'ambito della medesima quota per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo, è riservata – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita - una quota di **6.000 unità** ai lavoratori non comunitari dei Paesi di cui all'art.3, comma 1, lett.a), le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

- Cia
- Coldiretti
- Confagricoltura
- Copagri
- Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Tali organizzazioni sono state individuate, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tra quelle maggiormente rappresentative per numerosità delle istanze inviate agli Sportelli nell'anno precedente.

Le istanze che perverranno dalle Associazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, saranno identificate sul sistema SPI e riconoscibili dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

La quota di 6.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro, sulla base dei dati che il Ministero dell'Interno fornirà, relativi alle istanze inviate in ordine cronologico dalle sei associazioni. Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date indicazioni sull'istruttoria di tali istanze.

Come previsto dal citato articolo 3, co. 1 lett. a), in capo a tale associazioni c'è l'impegno di sovrintendere alla conclusione del procedimento, fino alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.

Il ruolo delle Associazioni datoriali non si limiterà, infatti, all'inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà successivamente effettuato un monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).

La restante quota di 12.000 unità (di cui 1.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita sempre a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori che siano già entrati



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 3 - comma 1, lett.a) del decreto in oggetto). Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'articolo 24, comma 9 del T.U.I. un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

A partire dalle ore **9,00 del 13 ottobre 2020** sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> (mod. **C-STAG**) e saranno trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche e previo accesso al sistema con identità SPID, come sopra descritto, per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota complessiva indicata al precedente articolo 4, dalle ore **9,00 del 27 ottobre 2020**, quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del citato decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020.

Le procedure riguardanti l'accesso degli utenti, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potrà fornire raggugli tecnici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "**Help Desk**", sull'home page dell'applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Ispettorati territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1 TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12 TUI).

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati **almeno una volta nei cinque anni precedenti** a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/99, firmatarie dei Protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. I Protocolli sono aperti all'adesione di altre associazioni interessate.

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative ai precedenti decreti sono confermati.

Per l'accREDITAMENTO di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni Direzione nazionale dovrà presentare, in



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero delle Politiche
Agricole
Alimentari e Forestali*

formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG i modelli 7 e 8 (allegati), come già indicato nella sopra richiamata Circolare del 4 dicembre 2018.

Codeste Prefetture, dopo aver disposto gli accertamenti ritenuti opportuni, trasmetteranno, con il proprio parere, i citati modelli alla Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, all'indirizzo di posta elettronica politicheimmigrazione@pecdci.interno.it

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE
E DELL'ASILO
f.to Di Lullo

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
f.to Esposito

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
f.to Gerini

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DA OTTOBRE 2020, IL (SOPPRESSO) FONDO RESIDUALE “FONDINPS” E’ SOSTITUITO DAL FONDO “COMETA”

L’art. 9, comma 1, del d.lgs. 05/12/05, n. 252 ^(*) (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11 e n. 32 del 2006) ha costituito presso l’INPS la forma pensionistica complementare residuale “FONDINPS”, alla quale confluiscono – in modalità tacita – le quote del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturando nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 7, lett. b), n. 3 ^(**) del medesimo decreto legislativo.

L’accluso decreto interministeriale 31/03/2020, n. 85 (d.i.) – pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” 30/07/20, n. 190 e vigente dal 14 agosto scorso - ne ha disposto la soppressione dall’1 ottobre 2020 ^(***) e disciplinato la procedura di liquidazione.

Di conseguenza, con il messaggio 08/10/20, n. 3600, l’INPS ha fornito le seguenti “istruzioni operative” inerenti la sostituzione di FONDINPS con il Fondo di previdenza complementare “COMETA”.

«A decorrere dal mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l’adesione ad alcuna forma pensionistica

(*) Art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 252/2005

Presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

() Art. 8, comma 7 del d.lgs. n. 252/2005**

Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando e’ trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;

(*)** Ai sensi dell’art. 2 del d.i., il Fondo è chiuso alle nuove adesioni “dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore” del decreto medesimo.

complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c.

Al riguardo, si ricorda che devono essere destinate alla forma pensionistica complementare residuale, individuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 7, lett. b), del D.lgs n. 252/2005, le quote di TFR maturando di quei lavoratori che non hanno manifestato, entro sei mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta o, in alternativa, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.

Si ricorda altresì che soltanto la scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere successivamente revocata e che il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Per le ipotesi di sussistenza dell'obbligo contributivo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (Fondo di Tesoreria), in relazione alle quote di TFR che i lavoratori non hanno destinato (in maniera esplicita o tacita) alla previdenza complementare, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 70/2007 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2007, N.d.R.) e si ricorda che i datori di lavoro per i quali sussiste il suddetto obbligo sono comunque tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria fino al momento del conferimento del TFR maturando (in maniera esplicita o tacita) alla forma pensionistica complementare (decreto 30 gennaio 2007, art. 3, lett. b), pubblicato nella G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007).

A decorrere dal mese di ottobre 2020, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti "affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP" (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale n. 85/2020).

Per quanto attiene ai lavoratori già iscritti a FONDINPS, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni (art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 85/2020).

Il decreto contiene inoltre specifiche disposizioni al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti già iscritti a FONDINPS.

In particolare, il decreto interministeriale n. 85/2020 prevede che ai datori di lavoro di lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un'informativa con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA.

Agli iscritti a FONDINPS, oltre all'informativa di cui sopra, è previsto che venga anche comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri (individuato all'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale n. 85/2020, nella linea a contenuto più prudentiale tale "da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR" ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D.lgs n. 252/2005), nonché la possibilità di esercitare il

diritto di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro i termini di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto interministeriale n. 85/2020.

Istruzioni operative

I datori di lavoro si atterranno alle modalità operative già in uso di cui al messaggio n. 19165/2007 (disponibile con un click al link <https://www.inps.it/messaggi/Messaggio%20numero%2019165%20del%2025-07-2007.htm>, N.d.R.).

Si precisa tuttavia che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all'interno dell'elemento <SceltaPrevCompl>/<FormaPrevCompl> il codice "9999", avente il significato di "FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS", ma dovrà essere utilizzato il codice "61", avente il significato di "COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI".»

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 marzo 2020, n. 85

Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS (FONDINPS).
(20G00103)

(GU n.190 del 30-7-2020)

Vigente al: 14-8-2020

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito legge n. 205 del 2017) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina la data di decorrenza della soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252(di seguito decreto legislativo n. 252 del 2005);

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 205 del 2017, in base al quale con il medesimo decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, e' individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 175, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che con il medesimo decreto sono poi stabilite, sentita la COVIP, le modalita' per il trasferimento alla forma di cui al comma 174 delle posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005, esistenti alla data di soppressione della stessa;

Visto il decreto legislativo n. 252 del 2005, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, con il quale e' stata costituita, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto l'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2007, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)»;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto 30 gennaio 2007, in base al quale la forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005, ha assunto la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata FONDINPS;

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2012, recante «Ricostituzione del Comitato amministratore della forma pensionistica complementare a contribuzione definita costituita presso l'INPS», con il quale e' stato ricostituito il predetto organo e sono stati rinominati i suoi componenti, nonche' confermato l'incarico di Responsabile e rideterminati, su base annua, gli importi dei relativi incarichi;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato in ordine alla individuazione della forma pensionistica complementare cui far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Sentita la COVIP;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 16 gennaio 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n.682 del 22 gennaio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Liquidazione di FONDINPS

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S.», in forma abbreviata «FONDINPS», istituita presso l'INPS (di seguito: FONDINPS), e' posta in liquidazione.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l'indennita'. Fino alla data di nomina del Commissario liquidatore, il Comitato amministratore di FONDINPS continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione del Fondo.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore e' sciolto il Comitato amministratore di FONDINPS e il Responsabile di FONDINPS cessa dalla carica.

5. La COVIP puo' impartire istruzioni al Commissario liquidatore e procedere, in ogni momento, con provvedimento motivato, alla sua revoca ed eventuale sostituzione.

Art. 2

Individuazione della forma pensionistica cui affluiscono le quote di TFR dei nuovi iscritti taciti nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, FONDINPS e' chiusa alle nuove adesioni.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti taciti, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 252 del 2005, affluiscono alla forma pensionistica complementare denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA», iscritta al n. 61 dell'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

3. Le somme di cui al comma 2 affluiscono ad un comparto del Fondo COMETA che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

4. La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti di cui al comma 2, costituita presso il Fondo COMETA, puo' essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Art. 3

Soggetti gia' iscritti a FONDINPS

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario liquidatore di FONDINPS adotta, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attivita' per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano gia' iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

2. Nel piano di attivita' sono definiti i seguenti profili:

a) le tempistiche per la trasmissione delle anagrafiche inerenti ai datori di lavoro e agli iscritti;

b) le tempistiche e le modalita' per il trasferimento delle posizioni individuali degli iscritti e per la destinazione dei nuovi flussi contributivi relativi ai medesimi soggetti;

c) le informative da attivarsi nei riguardi dei datori di lavoro e degli iscritti;

d) i flussi informativi finalizzati ad assicurare la corretta operativita', senza soluzione di continuita', tra le due forme pensionistiche complementari;

e) il termine per il completamento delle attivita' indicate nel piano, che non puo' essere superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il piano di attivita', redatto anche in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, e' trasmesso con immediatezza alla COVIP prima che inizi la sua attuazione.

4. Ai soggetti gia' iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA e' riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione di entrambe le informative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e d).

Art. 4

Disposizioni per la tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS

1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dei soggetti gia' iscritti a FONDINPS, nonche' la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del Fondo COMETA e dei diritti e degli obblighi connessi all'adesione allo stesso, in sede di trasferimento delle relative posizioni individuali al Fondo COMETA trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le posizioni in essere sono trasferite in un comparto che presenti le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) e' fornita un'informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contenga una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi identificativi del Fondo COMETA;

c) agli iscritti e' comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche;

d) gli iscritti sono informati in merito al diritto di trasferimento di cui all'articolo 3, comma 4;

e) sono messi a disposizione degli iscritti i documenti e le informazioni previste dalle disposizioni COVIP relativamente alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR.

Art. 5

Ulteriori disposizioni

1. Una volta completate le attivita' indicate nel piano di cui all'articolo 3, comma 1, e' trasferito al Fondo COMETA l'eventuale attivo residuo e il Fondo COMETA succede negli eventuali rapporti passivi ancora in essere, nonche' la forma pensionistica FONDINPS e' cancellata dall'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1358

**DOMANDE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COLLEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 E
TRASMISSIONE DEI DATI NECESSARI PER IL LORO PAGAMENTO/SALDO: "PRECISAZIONI"
INPS SUL DIFFERIMENTO AL 31 OTTOBRE 2020 DEI TERMINI PER L'INVIO**

L'art. 3 del decreto-legge 07/10/20, n. 125 ^(*), in vigore dall'8 ottobre scorso (ossia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 248), **ha prorogato al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l'invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione collegati all'emergenza COVID-19 (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti** (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati - ex art. 1, commi 9 e 10, del d.l. 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 - al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2020).

Di conseguenza, dopo quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della propria circolare 30/09/20, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagina 17), con il messaggio 15/10/20, n. 3729, l'INPS ha fornito le seguenti "precisazioni".

Le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni di cui al d.l. n. 104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.

Considerato il susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini decadenziali di cui trattasi, in allegato si fornisce un riepilogo delle scadenze, come da ultimo prorogate dall'art. 3 del d.l. n. 125/2020.

L'Istituto sta provvedendo - tramite invio centralizzato massivo - a notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga INPS. A tal fine si fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento, come illustrati nel documento allegato, deve ritenersi valida come data di notifica quella di invio della PEC; di conseguenza devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate alle aziende e agli operatori intermediari in data precedente alla pubblicazione del messaggio 15/10/20, n. 3729.

Con la circolare n. 115/2020 sono state illustrate le novità apportate all'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal

(*) **Art. 3 del d.l. n. 125/2020**

Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Tale decreto prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 dell'1 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020, pagina 80, N.d.R.), l'INPS ha reso note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.

In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio n. 3525/2020 (ossia dall'1 ottobre 2020), a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

Il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020 - ossia che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che tale periodo sia già stato interamente autorizzato - sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio domande di Cassa Covid	Riferimento normativo
	A regime		entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
1	Considerata l'entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a "maggio 2020"	17/7/2020 (30°giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.	entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
2	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020 ,	entro il 15/7/2020		
3	Periodi di sospensione/riduzione iniziati a "giugno 2020"			
4	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio a "luglio 2020"		entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio modelli di pagamento SR41/SR43	Riferimento normativo
1	A regime		entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2	Periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domanda presentata dopo il 18 giugno)	entro il 31/07/2020	Termine differito al 31/10/2020	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
3	Periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che terminano a "luglio 2020"	Entro il 31/08/20	Termine differito al 31/10/2020	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20

«DECRETO AGOSTO»: LA LEGGE DI CONVERSIONE (N. 126 DEL 13/10/20) CONSENTE ALL'UTILIZZATORE, FINO AL 31 DICEMBRE 2021, L'IMPIEGO DEL LAVORATORE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO DALL'AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER OLTRE 24 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI

“In considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia e al fine di garantire la continuità occupazionale”, la legge 13/10/2020, n. 126 - di conversione, con modificazioni, del d.l. 14/08/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), il cosiddetto «decreto agosto», vigente dal 15/08/2020, il cui testo coordinato è riportato in altre parte di questo notiziario - ha temporaneamente integrato l’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 ^() (“Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato”).*

Per effetto di tale intervento normativo, **efficace fino al 31 dicembre 2021**, l'utilizzatore può impiegare con contratto di somministrazione a termine per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, il lavoratore di cui l'agenzia abbia “comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”.

^(*) **Art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015**

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. **Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.**

«DECRETO AGOSTO»: CONFERMATE, IN OCCASIONE DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE (N. 126/2020), LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Fatta eccezione per le due modifiche esaminate in altre parti di questo notiziario ^(*), la legge (di conversione) 13/10/2020, n. 126 ha confermato le disposizioni in materia di lavoro previste dal d.l. 14/08/2020, n. 104 (il cd «decreto agosto», vigente dal 15/08/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), e, in particolare:

- l'incremento di 18 settimane complessive (9 + 9) della durata degli ammortizzatori sociali con causale "emergenza COVID-19", le quali "devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37, n. 41 e n. 42 del 2020);
- l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 16 agosto e il 31 dicembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
- l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono gli ammortizzatori sociali COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37 e n. 40 del 2020). La fruizione dell'esonero, giova rammentarlo, è condizionata dall'(eventuale) autorizzazione della Commissione europea, non ancora pervenuta alla data di chiusura di questo notiziario;
- la proroga del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle rispettive procedure (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37 e n. 41 del 2020);
- le modifiche, temporanee, alla disciplina della proroga e del rinnovo dei contratti a tempo determinato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
- per il 2020, l'aumento (da € 258,23) a € 516,46 dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020);
- l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020).

(*) Ossia:

- 1) fino al 31/12/2021, la possibilità per l'utilizzatore di impiegare per oltre 24 mesi il lavoratore somministrato assunto dall'agenzia a tempo indeterminato;
- 2) la soppressione della possibilità, per il datore di lavoro, di revocare "in ogni tempo" i licenziamenti effettuati nel 2020 per giustificato motivo oggettivo.

«DECRETO AGOSTO»: SOPPRESSA, IN OCCASIONE DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE, LA FACOLTÀ PER IL DATORE DI LAVORO DI REVOCARE “IN OGNI TEMPO” I LICENZIAMENTI INTIMATI NEL 2020 PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

In occasione della conversione in legge 13/10/2020, n. 126 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (il cd «decreto agosto» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020), il cui testo coordinato è riportato in altra parte di questo notiziario, è stato soppresso il 4° comma dell'art. 14^(*), il quale consentiva al datore di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti occupati, di revocare “in ogni tempo” i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati nel 2020^(**), purché facesse contestualmente richiesta del trattamento di integrazione salariale con causale “emergenza Covid-19” a partire dalla data di efficacia del recesso.

Per effetto di tale abrogazione, dal 14 ottobre 2020, torna applicabile la disciplina ordinaria rappresentata dall'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, ai sensi del quale il licenziamento può essere revocato dal datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua impugnazione.

^(*) **Art. 14, comma 4 del d.l. n. 104/2020 (abrogato in occasione della conversione in legge n. 126/2020)**

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

^(**) Ivi compresi, quindi, quelli effettuati prima della dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).